

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di MANCA Maria Giuseppa Antonia (MNCMGS61C64A115B), nata in Alà dei Sardi (SS) il 24 marzo 1961 e residente a Nuoro, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Mele, presso il cui studio, in Olbia, nella via Regina Elena n. 28 (PEC mauro.mele@legalmail.it), ha eletto domicilio, e POLO Giovanni Antonio (PLOGNN68H19G203O), nato a Ozieri (SS) il 19 giugno 1968 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS), rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Filigheddu, presso il cui studio in Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele II n. 76 (avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it), ha eletto domicilio.

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25763 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2023, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice

Procuratore generale Elisabetta Usai, e gli avvocati Mauro Mele e Gianluca Filigheddu.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 28 luglio 2022 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio i signori MANCA Maria Giuseppa Antonia e POLO Giovanni Antonio, per vederli condannare al risarcimento, in favore dell'Erario e segnatamente del Comune di Nuoro, della complessiva somma di € 93.278,94, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che il Comune di Nuoro, con nota del 3 ottobre 2018, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'11 settembre 2018, con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di condanna dell'Ente pronunciata dal Tribunale penale di Nuoro n. 188/2015, per l'importo di euro 95.678,94, di cui euro 93.278,94 a titolo di risarcimento danni a favore di Aironi Mariangela, erede di Pintori Giuseppe, deceduto a causa di un sinistro stradale occorso su una via comunale.

Evidenzia che la citata sentenza di primo grado dichiarava MANCA Maria Giuseppa Antonia e POLO Giovanni Antonio (in qualità - rispettivamente - di Dirigente del Settore Manutenzione e ambiente e di Responsabile del Procedimento per l'istruttoria dei tagli stradali del Comune di Nuoro), colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 589 c.p., per

aver cagionato la morte di Pintori Giuseppe, alla guida del proprio motociclo, in data 26 aprile 2008, avendo accertato la sussistenza inequivoca del nesso causale tra il decesso di Pintori e il sinistro stradale, e appurato (sulla base delle testimonianze di appartenenti alla Polizia stradale, dei rilievi fotografici e della relazione tecnica del CTU) le circostanze dell'incidente, cagionato dall'impatto della ruota anteriore del motociclo contro i bordi di una buca aperta e non segnalata sul manto stradale, profonda tra i 6 e i 10 cm, che provocava la perdita di controllo del mezzo e la collisione del conducente contro la base di un palo e, conseguentemente, la morte.

Il giudice penale ascriveva la responsabilità degli imputati all'omissione, *ex art. 40*, secondo comma, c.p., della doverosa possibile condotta, consistente nell'adozione degli atti idonei a evitare l'evento dannoso, ai quali gli stessi erano tenuti in ragione della posizione di garanzia ricoperta nell'ambito dell'organizzazione comunale.

La Procura ritiene che l'inserimento nell'organizzazione amministrativa comunale dei convenuti risulti confermato dalla firma da parte del signor POLO di due relazioni, datate 23 e 28 gennaio 2008, aventi a oggetto lo stato delle strade urbane, e dalla firma di entrambi i convenuti sul certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per il risanamento della buca e sollevamento del relativo chiusino, disposti a seguito del sinistro mortale.

Sottolinea che nel giudizio di primo grado è stato accertato che la pericolosità della buca in questione era stata portata a conoscenza degli imputati con specifiche segnalazioni della Polizia municipale indirizzate

all'Ufficio Manutenzione il 31 dicembre 2007 e il 2 gennaio 2008.

La Procura riferisce che la sentenza del Tribunale di Nuoro - riconosciuta, nei termini esposti, la responsabilità penale dei signori POLO e MANCA - li condannava, altresì, ai sensi degli artt. 538, 539 e 541 c.p.p., e, in solido con il Comune, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, la madre del signor Pintori, con pagamento di una provvisoria di euro 80.000 e rifusione delle spese processuali per euro 10.000, oltre agli accessori di legge.

Sottolinea, inoltre, che il Giudice di secondo grado, con sentenza n. 300 del 31 maggio 2017, ha confermato integralmente l'iter motivazionale e le conclusioni della pronuncia del Tribunale di Nuoro.

Rappresenta che il Comune, a seguito del ricevimento di due atti di precetto, con determinazione del Dirigente del Settore 2 n. 2681 del 22 dicembre 2017, impegnava e liquidava la somma di euro 93.278,94 a favore della signora Aironi Mariangela (importo pagato con mandati n. 6863, 6864, 6865 di pari data).

Il P.M. riferisce, inoltre, che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 50303 del 20 luglio 2018, annullava senza rinvio la pronuncia d'appello n. 300/2017, per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato, non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito *ex art. 129, comma 2, c.p.c.*, e rigettava i ricorsi agli effetti civili *“essendo stata congruamente e logicamente motivata da parte dei Giudici di merito la responsabilità degli imputati in relazione all'evento luttuoso”*.

Ad avviso della Procura contabile l'importo di euro 93.278,94, liquidato dal Comune di Nuoro a favore della signora Aironi, deve essere

fatto gravare sugli odierni convenuti a titolo di responsabilità erariale per “*danno indiretto*” nei termini di una traslazione sull’unico vero autore dell’illecito delle conseguenze dannose patite dall’amministrazione per effetto di comportamenti dei propri dipendenti lesivi di diritti del cittadino.

Afferma che la condotta dannosa dei convenuti si concretizza nella trasgressione in modalità omissiva dei doveri inerenti all’esercizio delle funzioni pubbliche proprie del ruolo rispettivamente ricoperto presso il Comune di Nuoro.

Rappresenta che, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992, recante il “*Nuovo Codice della strada*”, “*gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*”, e che giurisprudenza di legittimità costante riconosce il capo al Comune, in qualità di custode *ex art.* 2051 c.c., la responsabilità per i danni subiti a causa della cattiva manutenzione delle strade comunali, anche non configurabili come “*trabocchetti*” (*ex plurimis*, Cass. Civ. Sez. III n. 12166/2021).

Evidenzia che nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Nuoro è previsto che al Settore 9 “*Ambiente e manutenzioni*”, nel quale “*sono prevalenti le attività inerenti agli aspetti tecnico-amministrativi e manutentivi di gestione del Comune*”, è preposto un Dirigente (Capo Settore) che “*opera in piena autonomia, indipendenza e responsabilità*”. Nel Settore in parola è incardinato il

Servizio “*Viabilità, Servizi e Attività tecnologiche*”, al quale è attribuito il compito di “*provvedere alla manutenzione, rettifica, miglioramento, rifacimento dei manti stradali che garantiscano la sicurezza e l’agevolezza della circolazione; curare le manutenzioni di strade e piazze per gli aspetti di pronto intervento, ovvero lavori occorrenti in occasione di calamità, alluvioni, ecc. e per strade particolarmente dissestate; (...) vigilanza e accertamento dei danni causati da terzi alla rete stradale; (...) messa in opera di segnaletica stradale finalizzata agli interventi*”.

Rappresenta che dal 13 dicembre 2007 (decreto del Sindaco del Comune di Nuoro n. 26 del 13 dicembre 2007 e successive proroghe), la dirigenza del Settore Ambiente e Manutenzioni è stata attribuita all’ingegner MANCA, e che, con determina del 20 settembre 2007, a firma dell’allora Dirigente del Settore Manutenzioni e Ambiente, sono stati assegnati i compiti ai dipendenti del servizio in esame, con la specificazione che agli stessi era attribuita la responsabilità dei procedimenti relativi alle funzioni e ai compiti loro assegnati. In particolare, all’Area 1 “*Viabilità, illuminazione pubblica e traffico*”, era assegnata la “*responsabilità della gestione e manutenzione (...) della rete stradale (...) ivi compresi interventi di pronto intervento per la messa in sicurezza in caso di necessità; Raccolta segnalazioni*”.

Afferma che, nell’ambito della suddetta Area 1, la responsabilità a ricevere le segnalazioni, eseguire sopralluoghi e proporre i relativi interventi, all’epoca dei fatti, era attribuita, come accertato in sede penale in termini non controversi, al geometra POLO.

Sostiene che l’ingegner MANCA, in qualità di responsabile del

servizio preposto, e il geometra POLO, in qualità di responsabile del procedimento specifico, erano coloro che avrebbero dovuto attivarsi, per dovere d'ufficio, ponendo in essere le azioni necessarie a evitare l'evento mortale e il conseguente fatto dannoso per l'Erario, quali la predisposizione degli interventi di ripristino della buca stradale o, quantomeno, l'apposizione di idonea segnalazione di pericolo per preallertare i fruitori della pubblica via e indurli a rallentare.

Afferma che l'esistenza della buca stradale era ben nota agli odierni convenuti, in virtù delle precedenti segnalazioni della Polizia municipale: con una prima comunicazione del 31 dicembre 2007 (il cui invio è stato ripetuto con *fax* del 2 gennaio 2008), si dava atto di una *“grossa buca di grave pericolo per la circolazione che va almeno segnalata se non si può provvedere ad eliminarla”* in viale Murichessa (secondo tratto della via Badu 'e Carros); con seconda comunicazione del 19 gennaio 2008, si segnalavano delle *“caditoie senza griglia”* nella via Badu 'e Carrus (vicino alla ditta Micheletti).

Sostiene che il comportamento dannoso dei convenuti appare connotato da colpa grave (stante la trasgressione di specifici doveri d'ufficio e la previa conoscenza della fonte del fatto dannoso) e che risulta integrato il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dall'erogazione di pubbliche risorse ai fini del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile nel processo penale, e la condotta omissiva dei convenuti, concretizzatasi nell'inerzia nell'esercizio di un dovere attraverso il compimento di attività e l'adozione di provvedimenti tipici del proprio ufficio.

Afferma che il danno è da quantificarsi nei 93.278,94 euro, liquidati

dal Comune di Nuoro, a favore di Aironi Mariangela, madre della vittima, e che è imputabile nella misura del 50% a ciascuno dei nominati soggetti.

La Procura, ritenendo sussistere i presupposti per l'esercizio di un'azione erariale, ha emesso rituale invito a dedurre, notificato il 17 marzo 2022 al signor POLO e il 21 marzo 2022 alla signora MANCA.

Gli invitati hanno contestato le conclusioni a cui è pervenuta la Procura. In particolare, le difese di entrambi, nel respingere ogni addebito per mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo – contabile, hanno sollevato eccezione di intervenuta prescrizione collocando il *dies a quo* alla data del decesso di Pintori o, al più tardi, alla data del deposito della sentenza penale di condanna, sulla base del presupposto dell'esecutività del capo contenente la provvisoria.

La Procura ha ritenuto che le predette argomentazioni difensive non fossero sufficienti a superare i motivi di addebito, richiamando, in particolare, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (n. 14/2011/QM) e della giurisprudenza di secondo grado (*ex plurimis*, Sez. III n. 30/2022 e Sez. II n. 224/2021) secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno “*indiretto*” deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., considerato che prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale.

Il signor POLO Giovanni Antonio si è costituito in giudizio, con il ministero dell'avvocato Gianluca Filigheddu, depositando, in data 24 gennaio 2023, memorie difensive con le quali chiede, in via principale, il

rigetto della domanda attorea e l'assoluzione da qualsiasi addebito e richiesta di pagamento; in via subordinata, di tenere conto del contributo causale dei terzi corresponsabili e comunque ridurre il danno così determinato esercitando il potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, r.d. n. 1214 del 1934; con vittoria di spese e compensi di lite.

La difesa contesta la ricostruzione effettuata dalla Procura Regionale, sostenendo che gli elementi, di fatto e di diritto, richiamati dal P.M. contabile come tratti dal processo penale, non avrebbero nessuna efficacia vincolante nell'odierno processo, in quanto il giudizio penale si è concluso con una declaratoria di intervenuta prescrizione e, in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 651 c.p.p. Afferma che la statuizione di condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, pur confermata dalla Corte di Cassazione, non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, data la ampia diversità di oggetto tra l'azione civile (che mira al riconoscimento di una responsabilità civile, extracontrattuale, finalizzata alla reintegrazione del patrimonio del privato leso) e quella contabile (volta all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa).

Per quanto concerne il merito dell'azione erariale, la difesa sostiene che l'evento contestato non è causalmente imputabile al convenuto, come emergerebbe dalla relazione del 15 maggio 2008, redatta dal Capitano della Polizia municipale Francesco Luna (*“l'origine della buca situata nella via Badu 'e Carros, interessata nel sinistro stradale del 26/04/2008, è stata causata dalla frammentazione del bitume utilizzato per coprire un chiusino in ghisa interrato, presumibilmente di proprietà della Telecom. Non si è in*

grado di stabilire quale ditta abbia effettuato l'intervento di bitumazione. Agli atti dell'Ufficio Manutenzioni non vi sono autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione di tagli stradali in tale area [...] La bitumazione è stata eseguita mediante posizionamento di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3 circa, steso direttamente sul tout-venant e su materiale di risulta. Detti lavori sono stati eseguiti in maniera approssimativa ed in modo non conforme a quanto stabilito dai regolamenti Comunali ...”) e dalla consulenza tecnica redatta dal consulente del Pubblico Ministero, Ing. Ferrigno (“Durante la fase di urbanizzazione e successivo adeguamento del piano stradale sulla via Badu ‘e Carros, un chiusino del diametro di circa 80 cm e di proprietà della Telecom veniva ricoperto, con un tappeto di asfalto verosimilmente spesso circa 10 cm. In epoca successiva al completamento di tali lavori, terzi dovevano intervenire per accedere a detto chiusino scavando ed asportando il manto asfaltato sovrastante; [...] Una volta completati questi lavori il chiusino veniva quindi rimesso in sede, mentre il ripristino della sede stradale veniva effettuato non a regola d'arte, cioè semplicemente riempiendo la buca con uno strato di terriccio ricoperto a sua volta da conglomerato bituminoso probabilmente steso manualmente e a freddo. Tale rappezzo, non essendo realizzato con la necessaria continuità strutturale rispetto al circostante piano stradale ben consolidato, subiva una progressiva frantumazione ed asportazione ad opera del traffico veicolare, specie dei mezzi pesanti”).

Sottolinea che nel corso del processo penale è stato confermato che la Telecom Italia S.p.A., nel periodo tra il 31 dicembre 2007 ed il 18 gennaio 2008 era intervenuta, per il tramite della propria ditta appaltatrice Pietro

Mazzoni S.p.A., per eseguire dei lavori sui chiusini e pozzetti di sua proprietà in via Badu 'e Carros (senza autorizzazione). L'impresa Pietro Mazzoni S.p.A. ha riferito di aver completato il ripristino dei chiusini in data 18 gennaio 2008 e di non avervi eseguito ulteriori attività da questa data a quella dell'incidente avvenuto il 26 aprile 2008.

La difesa sostiene che sarebbe impossibile che la buca, che si assume essere stata segnalata il 31 dicembre 2007 e poi nuovamente il 2 gennaio 2008 ed infine il 19 gennaio 2008, fosse la stessa nella quale è caduto il motociclista. Pertanto, se pure il convenuto avesse avuto l'obbligo giuridico di intervenire, e se anche le segnalazioni di cui sopra fossero giunte a destinazione e fossero state portate alla sua attenzione, egli sarebbe intervenuto su una buca diversa da quella nella quale è incappato il motociclista, e non avrebbe potuto così evitare il sinistro.

Afferma che, anche se la buca oggetto delle segnalazioni coincidesse con quella nella quale si assume essere caduto il motociclista, l'evento non sarebbe comunque causalmente imputabile al convenuto, in quanto non rientrante tra i soggetti sui quali, all'interno dell'organizzazione del Comune di Nuoro, gravava l'obbligo di appurare l'esistenza di una buca pericolosa per l'incolumità di pedoni o automobilisti e di intervenire una volta appurata la situazione di pericolo.

Sottolinea che le previsioni di cui all'art. 2051 c.c. e all'art. 14 del codice della strada (d.lgs. 285/1992) sarebbero irrilevanti, perché prevedono una generica responsabilità dell'ente proprietario nel suo complesso.

Evidenzia che il contenuto della comunicazione della Polizia

Municipale, inviata via fax il 31 dicembre 2007 (con la quale questa avrebbe segnalato all'ufficio manutenzioni la presenza di una buca nella quale sarebbe poi caduto il motociclista) richiamata dal PM a sostegno della responsabilità del geometra POLO, dimostrerebbe che la Polizia municipale era a conoscenza della presenza della buca, ritenuta di "grave pericolo", sin dal 31 dicembre 2007.

Sostiene che questa conoscenza deve essere posta in relazione con le dichiarazioni rese dall'agente della Polizia Municipale Stefano Orani (non coinvolto nella conoscenza della buca), nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2015 del processo penale di primo grado, che, a domanda del difensore dell'Ing. Manca, che gli chiedeva "*...quando venivano avvistate dai Vigili, dalla Polizia Municipale delle buche cosa avveniva, cosa dovevano fare di fatto?*", rispondeva "*Premesso che non è una procedura codificata, per cui noi non abbiamo scritto da nessuna parte come comportarci in questo caso. La prassi solitamente è questa: che quando o ci viene segnalato o ci accorgiamo noi d'ufficio durante il servizio, che troviamo una situazione in cui ci può essere una situazione di pericolo, avvertiamo immediatamente la nostra centrale operativa. La Centrale operativa si adopera e solitamente comunichiamo all'ufficio Manutenzioni e Ambiente la presenza di una buca. Se questa buca è talmente pericolosa o noi riteniamo che sia talmente pericolosa da poter causare un danno agli eventuali automobilisti piuttosto che pedoni o altro, facciamo intervenire immediatamente gli operai almeno per il posizionamento di una segnaletica temporanea*".

Richiama l'art. 12 lettera e) del codice della strada, che stabilisce che

“L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: ... e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”, e l’art. 11 del codice della strada che chiarisce che tra i servizi di polizia stradale, rientra la “... tutela e il controllo sull’uso della strada”.

Richiama, inoltre, la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Campania, n. 840/2005, che chiarisce che all’ufficio manutenzioni competono gli interventi manutentivi ordinari, ma non *“...la concreta continua vigilanza sull’assetto di dette strade in relazione a pericoli che possano determinarsi repentinamente, la cui esistenza, quindi, non sia portata a conoscenza del personale dell’Ufficio, dagli organi di polizia municipale o da altri organi a ciò deputati”* ... e che, invece compete *“...al personale della Polizia Municipale, il quale svolge i propri compiti prevalentemente su di esse, nella regolamentazione del traffico e nella vigilanza sul corretto svolgimento della circolazione stradale e sul concreto assetto della viabilità.”*

Sostiene che l’obbligo giuridico di agire per porre in essere la prestazione finalisticamente orientata ad impedire l’evento ricadeva esclusivamente sulla Polizia Municipale, tenuta ad appurare la corretta tenuta della sede stradale e l’esistenza di eventuali buche pericolose per gli utenti, e poi - trattandosi di buca ritenuta particolarmente pericolosa - ad intervenire apponendo i relativi segnali di pericolo, in quanto spetta, normativamente, alla Polizia Municipale il compito di apporre *“i segnali di pericolo, di obbligo e di prescrizione...”*, e quello di *“curare l’organizzazione e coordinamento delle squadre degli operai”*.

La difesa ricostruisce la modalità e la tempistica con le quali sono state acquisite, durante le indagini penali, le segnalazioni del 2 gennaio 2008 e del 19 gennaio 2008.

Evidenza che in data 8 gennaio 2008 il geometra POLO scriveva alla Polizia Municipale, sollecitando un controllo urgente in via Murichessa (prosecuzione della via Badu 'e Carros), in quanto risultavano essere in corso alcuni tagli stradali senza autorizzazione. A tale richiesta la Polizia Municipale rispondeva con nota prot. 0003486 del 17 gennaio 2008 assicurando di aver *“eseguito diversi sopralluoghi nella Via Murichessa, in data 09/01 e 10/01, atti ad accertare presunti lavori sulla sede stradale, ma di non aver individuato nessuna impresa che eseguiva tagli stradali...”* e attestava che *“...non vi sono segni di lavori eseguiti recentemente sulla sede stradale o sue pertinenze (scavi, re-interri, ripristini o quant'altro)”*.

Rappresenta che, sollecitata dalla Polizia Stradale a trasmettere la nota dell'8 gennaio 2008, la Polizia municipale rispondeva trasmettendo, invece, due segnalazioni *“... del 02 e del 19 gennaio 2008, corredate dal rapporto di trasmissione via fax”*, nella prima delle quali la Polizia faceva riferimento a *“Via Murichessa (prossimità Ditta Micheletti) grossa buca di grave pericolo per la circolazione che va almeno segnalata se non si può provvedere ad eliminarla”*; nella seconda, quella del 19 gennaio, a *“caditoie senza griglia”* in via Badu 'e Carros.

Per quanto concerne la segnalazione del 31 dicembre 2007, afferma che manca la prova documentale della trasmissione via fax di detta comunicazione, anzi, che mancherebbe, a monte, la prova dell'esistenza di una comunicazione del 31 dicembre 2007, in quanto nell'atto di citazione si

fa sinteticamente riferimento al fatto che il fax del 2 gennaio 2008 sarebbe il “*re-inoltro*” di una comunicazione già inviata via fax il 31 dicembre 2007.

Sottolinea che la persona che il 2 gennaio 2008 avrebbe effettuato la “*ripetizione*” dell’invio non è mai stato sentito in sede penale, perché deceduto qualche tempo dopo il sinistro; le circostanze concrete di tale “*seconda trasmissione*” sono state riferite solo per sentito dire, nel corso del giudizio di primo grado, dalla persona che all’epoca dell’incidente era capitano della Polizia Municipale.

Afferma che il 2 gennaio 2008 l’agente in servizio non ha “*ripetuto*” l’invio di un documento già esistente (che non è agli atti), ma ne avrebbe formato uno *ex novo*, in quanto nella segnalazione del 31 dicembre 2007 si parlava, secondo il capitano, di una buca in “*via Badu ‘e Carros, all’altezza dell’ingresso della rivendita di materiale edile Micheletti*”, mentre nella segnalazione del 2 gennaio 2008 è scritto “*Via Murichessa (prossimità Ditta Micheletti) grossa buca di grave pericolo per la circolazione che va almeno segnalata se non si può provvedere ad eliminarla*”.

Sostiene che sia nel processo penale, sia nell’odierno giudizio mancherebbe, inoltre, la prova che sia stata trasmessa la comunicazione del 2 gennaio 2008, in quanto rapporto *fax* allegato alla comunicazione del 2 gennaio 2008 non dimostra che sia stata effettivamente trasmessa, essendo contenuto in una pagina distinta e separata da quella in cui è contenuta la comunicazione medesima, la data e l’orario del *fax* riportate nel rapporto di trasmissione dipendono dalle impostazioni del mittente e non sono idonee ad attribuire data certa alla comunicazione che si assuma trasmessa, e nel registro interno della polizia municipale in data 2 gennaio 2008 non è

annotato l'invio di alcun *fax* nel turno dalle ore 7:30 alle ore 14:30.

Per quanto concerne la trasmissione della segnalazione del 19 gennaio 2008, evidenzia che il numero di fax 0784/216774 non è quello dell'ufficio manutenzione, bensì quello dell'ufficio lavori pubblici del Comune, ed afferma che tale ultima comunicazione, ove effettivamente avvenuta, non può quindi aver determinato alcun obbligo nei confronti del convenuto, in quanto trasmessa ad un ufficio differente da quello al quale questi era assegnato; rappresenta, inoltre, che è riferita alla presenza di “*caditoie senza griglia*” e non ad una buca stradale.

Sostiene che, conseguentemente, al convenuto non potrebbe muoversi alcun rimprovero in termini di colpa grave, non essendoci prova che le segnalazioni che avrebbero dovuto spingerlo ad attivarsi, e che renderebbero inescusabile la sua inerzia, siano effettivamente giunte al settore “*ambiente e manutenzioni*”, e siano state materialmente sottoposte all'attenzione del convenuto medesimo.

Sottolinea, in merito, che all'interno del settore manutenzioni il compito di raccogliere le segnalazioni spettava al responsabile istruttore direttivo tecnico geometra G. R., il quale aveva l'obbligo di portare a conoscenza delle stesse il personale che aveva il compito di coordinare, tra cui il geometra POLO.

Afferma che, poiché il geometra POLO non aveva il compito di raccogliere le segnalazioni e non è mai stato messo a conoscenza delle segnalazioni richiamate nell'atto di citazione, mancherebbe il requisito della colpa grave, che nell'atto di citazione viene ricollegato proprio alla conoscenza dell'esistenza della buca, acquisita tramite le segnalazioni.

Precisa che dalla mattina del 31 dicembre 2007 alla sera del 6 gennaio 2008 il geometra POLO era in ferie, ed è rientrato al lavoro in data lunedì 7 gennaio 2008 alle ore 7:49.

In data 8 gennaio 2008 ha inviato alla Polizia Municipale la già citata richiesta scritta di intervento urgente dell'8 gennaio 2008, riscontrata dalla Polizia Municipale con nota prot. 0003486 registrata al protocollo del municipio il 17 gennaio 2008, in questo modo: *“In riferimento alla Vs. nota trasmessaci via fax in data 08/01/2008, si comunica di aver eseguito diversi sopralluoghi nella Via Murichessa, in data 09/01 e 10/01 atti ad accertare presunti lavori sulla sede stradale, ma di non aver individuato nessuna impresa che eseguiva tagli stradali. Inoltre, non vi sono segni di lavori eseguiti recentemente sulla sede stradale o sue pertinenze (scavi, re-interri, ripristini o quant'altro)”*.

Sostiene che tali affermazioni hanno comportato un legittimo affidamento in capo al geometra POLO circa l'assenza di qualsivoglia situazione di pericolo.

Richiama, inoltre, la comunicazione, relativa all' *“incidente stradale verificatosi in data 26/04/2008”*, nella quale Telecom ha confermato alla Polizia Stradale che la ditta Pietro Mazzoni, per conto di Telecom Italia S.p.A., aveva effettuato dei lavori - non autorizzati - *“... all'indirizzo indicato ...”* per la posa di cavi in fibra ottica, che *“... implicavano l'operatività del personale di questa impresa all'interno dei pozzetti stradali ...”*, precisando che *“... le attività sopra citate venivano terminate in data 31 dicembre 2007 ed i chiusini venivano posti in sicurezza con materiale bituminoso a “freddo” ...”*; la società ha confermato anche che

nel mese di gennaio 2008 la ditta Mazzoni stava eseguendo dei lavori - non autorizzati - “... *di ripristino dei chiusini*”, che sarebbero stati ultimati in data “... *18 gennaio 2008*...”.

Sottolinea che, sino alla data del sinistro mortale del 26 aprile 2008, non risultano, né agli atti del presente processo né del processo penale, ulteriori segnalazioni relative alla buca per cui è causa, sostenendo che sarebbe altamente improbabile che una buca di grave pericolo per la circolazione sia rimasta scoperta per oltre tre mesi senza che ne venisse segnalata la presenza.

Afferma che nessuna connotazione negativa può essere attribuita al fatto che il geometra POLO, unitamente all'ingegner MANCA, abbia sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 15 maggio 2008, relativo alla regolare esecuzione dei lavori di sollevamento del chiusino di via Badu 'e Carros effettuati dal Comune dopo il sinistro.

Chiede l'applicazione dell'art. 83 comma secondo del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) dovendosi tenere conto del contributo causale di altri soggetti alla causazione del fatto dannoso, in particolare, del responsabile istruttore direttivo tecnico geometra G. R. (tenuto, in virtù della determinazione dirigenziale del 20 settembre 2007, alla “*Raccolta segnalazioni, con aggiornamento costante della mappatura dei servizi resi in relazione alle necessità e richieste*”), di Telecom Italia S.p.A. (che ha determinato l'insorgere della buca mediante l'esecuzione di lavori non autorizzati e oggetto di un intervento di ripristino non adeguato), della Pietro Mazzoni S.p.A., che ha agito in nome e per conto di Telecom Italia S.p.a. come esecutrice, nonché del signor Pintori, conducente del

motoveicolo, in ragione del gravissimo stato di ebbrezza, che ne aveva *ex lege* grandemente alterato le capacità cognitive e della velocità sostenuta alla quale egli conduceva il veicolo (80 km/h).

Chiede l'applicazione del "*potere riduttivo*" di cui all'art. 52, comma 2, r.d. n. 1214 del 1934, in ragione della giovanissima anzianità lavorativa del convenuto presso la pubblica amministrazione nel ruolo di istruttore tecnico, all'epoca del sinistro (circa 8 mesi), della scarsità delle risorse economiche assegnate all'ufficio manutenzione, che non consentiva di intervenire con piena efficacia neppure sulle vie principali, dell'assenza di copertura assicurativa in capo al Comune di Nuoro per una sua responsabilità civile da sinistri verificatisi nelle strade cittadine, e della previsione dell'art. 15 il regolamento comunale, ai sensi della quale il gestore dell'impianto sotterraneo interessato dai tagli - ossia Telecom Italia S.p.A. e Pietro Mazzoni S.p.A. - ha l'obbligo di "*risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente all'esecuzione dei ripristini sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità*".

La signora MANCA Maria Giuseppa Antonia si è costituita in giudizio, con il ministero dell'avvocato Mauro Mele, depositando, in data 24 gennaio 2023, memorie difensive con le quali chiede in via principale il rigetto della domanda attorea e l'assoluzione da qualsiasi addebito e richiesta di pagamento; in via subordinata, di tenere conto del contributo causale dei terzi corresponsabili e comunque ridurre il danno così determinato esercitando il potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, r.d. n. 1214 del 1934; con vittoria di spese e compensi di lite.

La difesa della convenuta contesta la ricostruzione effettuata dalla

Procura Regionale, con argomentazioni pressoché identiche, anche sotto il profilo testuale, a quelle formulate e sostenute dalla difesa del signor POLO, da intendersi qui interamente richiamate.

Sottolinea, con specifico riguardo alla posizione della signora MANCA, che le funzioni dirigenziali le sono state conferite in via meramente temporanea – ancorché inquadrata come istruttore direttivo tecnico – per sostituire l'allora dirigente titolare del settore Ambiente e Manutenzioni, assente per malattia, alla luce dell'indisponibilità dei dirigenti degli altri due settori tecnici (Lavori Pubblici e Urbanistica) ad assumere l'ulteriore incarico. Afferma che la convenuta ha accettato – per puro spirito di servizio – di svolgere temporaneamente funzioni dirigenziali – in aggiunta a quelle ordinariamente disimpegnate, vale a dire responsabile della “*Area 4 Ambiente ed impianti sportivi*” – al fine di garantire l'operatività del settore.

Evidenzia che, con decreto sindacale n. 26 in data 13 dicembre 2007, le sono state temporaneamente conferite, fino al 24 dicembre 2007, le funzioni dirigenziali dell'intero settore di appartenenza; con successivo decreto sindacale n. 29 in data 28 dicembre 2007, la temporanea assegnazione di funzioni dirigenziali è stata prorogata fino al 14 gennaio 2008, e poi ulteriormente prorogata di mese in mese, per quanto interessa a fini decisori (e quindi fino ad arrivare alla data del sinistro), con successivi decreti sindacali nn. 1, 2, 6 e 8, rispettivamente, in data 15 gennaio 2008, 16 febbraio 2008, 19 marzo 2008 e 17 aprile 2008, nelle more dell'espletamento della procedura volta alla nomina del nuovo dirigente titolare.

Sostiene che, pertanto, l'ingegner MANCA sarebbe chiamata a rispondere di responsabilità non sue, perché estranee al suo operato e non ricollegabili a sue scelte organizzative, non avendo potuto disporre del tempo necessario per rilevare da sola – nessuno avendo portato a sua personale conoscenza le asserite segnalazioni di cui si discute in giudizio – eventuali disfunzioni organizzative all'interno di un'area funzionale precedentemente organizzata da altro soggetto e di cui altro soggetto ancora (il geometra G.R.) era responsabile e coordinatore del personale.

Evidenzia che, assunte dette funzioni da poco più di un mese e terminato l'articolato lavoro di studio sullo stato del manto stradale della rete viaria compendiato nella relazione del 28 gennaio 2008 del geometra POLO, lo stesso giorno ha disposto la trasmissione di detta relazione al dirigente del settore Lavori Pubblici, ingegner M. S., affinché il piano di interventi fosse inserito nel programma triennale 2008-2010 da sottoporre agli Organi di governo e indirizzo politico del Comune di Nuoro, riuscendo a reperire ulteriori risorse per euro 30.000,00.

La causa è stata discussa all'udienza del 15 febbraio 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha sottolineato la tempestività dell'azione erariale, in considerazione del fatto che il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno "indiretto" deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Per quanto concerne i rapporti con il giudizio penale, ha richiamato la giurisprudenza della Corte ai sensi della quale possono in ogni caso ricavarsi indizi gravi, precisi e concordanti dall'esito delle istruttorie penali; ha sottolineato la rilevanza nel processo

contabile della condanna agli effetti civili in sede penale. Con riguardo al nesso di causalità tra condotta omissiva dei convenuti (mancata verifica e omessa messa in sicurezza) ed evento dannoso, ha evidenziato l'inequivocabilità delle perizie prodotte in merito alla pericolosità della buca e richiamato la regolamentazione interna che assegnava ai convenuti i relativi compiti e responsabilità. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, ha ribadito che la condotta omissiva dei convenuti è connotata da colpa grave, come emerge dagli atti del procedimento penale (testimonianze e segnalazioni scritte). Ha contestato, infine, la ricostruzione delle difese, affermando che non sussistono dubbi sulla effettività delle segnalazioni trasmesse all'Ufficio Manutenzioni e sul fatto che la buca oggetto del sinistro mortale fosse quella segnalata dalla Polizia municipale.

L'avvocato Filigheddu ha richiamato gli atti scritti, sottolineando che le pronunce penali per effetti civili non sarebbero vincolanti per altro giudice. Ha affermato che il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni non era il signor POLO, ma il geometra G.R.

L'avvocato Mele si è riportato alla comparsa di costituzione, ribadendo che l'apposizione della segnaletica di pericolo e il coordinamento delle squadre di operai erano compiti della Polizia municipale e non dell'Ufficio Manutenzioni. Ha rimarcato che nella risposta del 18 gennaio 2008 la Polizia municipale ha dichiarato che non c'erano tagli o lavori recenti e che l'agente Orani ha dichiarato di non aver mai segnalato buche in quella zona.

Il P.M., in sede di replica, ha evidenziato che il geometra G.R. era il responsabile dell'Area 1 e non la persona che doveva ricevere le

segnalazioni, che la risposta del 18 gennaio 2008 aveva un diverso oggetto e che il signor Orani ha dichiarato che la buca in questione era stata segnalata da altri.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie all'esame del Collegio riguarda una ipotesi di danno indiretto subito dal Comune di Nuoro, derivante dalla condanna al risarcimento dei danni cagionati da reato, comminata con sentenza del giudice ordinario penale di primo grado, interamente confermata dal giudice di appello, e, successivamente, anche dalla Corte di Cassazione con riguardo alle sole statuizioni civili.

Pacifica giurisprudenza di questa Corte ammette la rivalsa ogni qual volta vi sia stato un esborso definitivo di denaro pubblico derivante da sentenza esecutiva passata in giudicato, in quanto qualsiasi esborso di denaro proveniente dalle casse pubbliche, deve essere reintegrato.

La prospettazione delle difese dei convenuti secondo la quale gli elementi, di fatto e di diritto, richiamati dal P.M. contabile come tratti dal processo penale, non avrebbero nessuna efficacia vincolante nell'odierno processo, in quanto il giudizio penale si è concluso con una declaratoria di intervenuta prescrizione e la statuizione di condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, pur confermata dalla Corte di Cassazione, non avrebbe efficacia di giudicato nel presente giudizio, non appare condivisibile.

L'art. 578, comma 1, c.p.p. prevede che *“quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle*

restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.

Nel caso all'esame, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 50303 del 20 luglio 2018, ha annullato senza rinvio la pronuncia d'appello n. 300/2017 per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato, affermando la non sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito *ex art. 129, comma 2, c.p.c.*, in considerazione *“delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello (...) con particolare riferimento agli aspetti della colpevole inerzia da parte degli imputati, nella rivestita posizione di garanzia, pur a fronte di documentate, qualificate segnalazioni circa la situazione di pericolo”*, e ha rigettato i ricorsi agli effetti civili *“essendo stata congruamente e logicamente motivata da parte dei Giudici di merito la responsabilità degli imputati in relazione all'evento luttuoso”*.

Pertanto, la Cassazione ha confermato le statuizioni civili in quanto non è stata ritenuta sussistente la prova incontrovertibile della non colpevolezza degli imputati, secondo la formula ampia dell'art. 129 c.p.p.

La circostanza che la sentenza della Cassazione, nel dichiarare prescritti i reati, disponga che le statuizioni civili inerenti a questi ultimi restino ferme, implica un riconoscimento della responsabilità degli imputati (seppure non punibili per il motivo rilevato), assolutamente in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che, in casi del genere, ritiene

indispensabile presupposto delle statuizioni in favore delle parti civili *ex art. 578 c.p.p.* “*l’affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato che dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione*” (Cass. Civ. Sez. II 21 giugno 2010, n. 14921).

Si sottolinea, in merito, che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 578 c.p.p. sono state recentemente dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, in ragione della “*natura civilistica dell’accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell’impugnazione, differenziato dall’(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale*”, donde la conclusione che “*il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto*”. Sicché la sentenza di conferma *ex art. 578 c.p.p.* delle statuizioni civili dà luogo ad “*un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze,*

anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione”. (Corte dei conti, Sez. I[^] app., sent. n. 114/2018; cfr. Sez. I[^] app., sent. n. 571/22).

Con specifico riguardo all’azione di responsabilità di cui è causa, risulta, pertanto, evidente che le statuizioni civili della citata sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata nei confronti degli odierni convenuti, sono loro pienamente opponibili, considerato che la domanda risarcitoria ha ad oggetto il danno indiretto subito dal Comune, che, quale soggetto solidalmente obbligato al risarcimento del danno, ha provveduto al relativo risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato (cfr. Sez. II[^] app. n. 5/2021).

Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa. Tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e pre-processuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, *ex art. 116 c.p.c.*, alla formazione del convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili (in termini, Corte Conti, Sez. I[^], n. 2/2014, e giurisprudenza contabile ivi richiamata; *id.*, Sez. I[^], n. 80/2015; *id.*, Sez. III[^], n. 542/2016). Il giudice contabile può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità

amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (cfr, *ex multis*, Corte Conti, Sez. I[^], n. 80/2015).

Al giudice contabile non può essere sottratta l'autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c., in quanto le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell'ambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude di contro l'utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari (Corte conti, Sez. I[^], n. 7/2006; Sez. I[^], n. 80/2015 Sez. III[^], n. 542/2016).

Passando al merito della vicenda sottoposta all'esame della Sezione, deve affermarsi che emergono numerosi elementi probatori e vari atti, acquisiti al fascicolo di causa, che, esaminati e rivalutati nel loro complesso dal punto di vista della responsabilità amministrativa, depongono in modo univoco nel senso della sostanziale correttezza della ricostruzione effettuata dalla Procura contabile e della responsabilità degli odierni convenuti.

Dall'esame degli atti di causa (in particolare delle pronunce del giudice ordinario e degli accertamenti istruttori posti in essere nel corso del procedimento penale) emerge incontestabilmente che, all'epoca del sinistro del signor Pintori, l'ingegner MANCA Maria Giuseppa Antonia ricopriva l'incarico di Dirigente del Settore Manutenzione e ambiente del Comune di Nuoro, e il geometra POLO Giovanni Antonio quello di Responsabile del

Procedimento per l'istruttoria dei tagli stradali del Comune di Nuoro.

Risulta, inoltre, che il decesso del signor Pintori è da ricondurre esclusivamente al pessimo stato di manutenzione dell'asfalto, e, in particolare, alla presenza di una buca aperta e non segnalata sul manto stradale - profonda tra i 6 e i 10 cm - che provocava la perdita di controllo del ciclomotore di cui era alla guida e la collisione contro la base di un palo, con conseguente rottura completa del rachide dorsale e del corrispondente midollo spinale e morte.

Come evidenziato dalla Procura, il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Nuoro prevede che al Settore 9 "*Ambiente e manutenzioni*" è preposto un Dirigente (Capo Settore) che "*opera in piena autonomia, indipendenza e responsabilità*"; in detto settore è incardinato il Servizio "*Viabilità, Servizi e Attività tecnologiche*", al quale è attribuito il compito di "*provvedere alla manutenzione, rettifica, miglioramento, rifacimento dei manti stradali che garantiscano la sicurezza e l'agevolezza della circolazione; curare le manutenzioni di strade e piazze per gli aspetti di pronto intervento, ovvero lavori occorrenti in occasione di calamità, alluvioni, ecc. e per strade particolarmente dissestate; (...) vigilanza e accertamento dei danni causati da terzi alla rete stradale; (...) messa in opera di segnaletica stradale finalizzata agli interventi*".

Non sussistono dubbi in merito all'inserimento nell'organizzazione amministrativa comunale dei convenuti, considerati i provvedimenti di conferimento dei rispettivi incarichi (decreto del Sindaco del Comune di Nuoro n. 26 del 13 dicembre 2007 di attribuzione all'ingegner MANCA

della dirigenza del *Settore Ambiente e Manutenzioni* e successive proroghe; determina del 20 settembre 2007, a firma del Dirigente del *Settore Manutenzioni e Ambiente*, di assegnazione dei compiti ai dipendenti del servizio, in particolare, all'Area 1 "*Viabilità, illuminazione pubblica e traffico*", nel cui ambito la responsabilità a ricevere le segnalazioni, eseguire sopralluoghi e proporre i relativi interventi, era attribuita al geometra POLO), le sottoscrizioni apposte da parte del signor POLO a due relazioni (datate 23 e 28 gennaio 2008) aventi a oggetto lo stato delle strade urbane, e le firme di entrambi i convenuti sul certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per il risanamento della buca, a seguito del sinistro mortale.

Conseguentemente non può porsi in dubbio che l'ingegner MANCA, in qualità di responsabile del servizio preposto, e il geometra POLO, in qualità di responsabile dello specifico procedimento, avrebbero dovuto attivarsi ponendo in essere tutte le azioni necessarie alla predisposizione degli interventi di ripristino del manto stradale gravemente danneggiato nel punto nel quale si è verificato l'incidente.

La sentenza del Tribunale penale di Nuoro n. 188/2015 ha dichiarato MANCA Maria Giuseppa Antonia e POLO Giovanni Antonio, colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 589 c.p., per aver cagionato la morte di Pintori Giuseppe, alla guida del proprio motociclo, in data 26 aprile 2008, accertando la sussistenza inequivoca del nesso causale tra il decesso di Pintori e il sinistro stradale, e ascrivendo la responsabilità degli imputati all'omissione, *ex art. 40, secondo comma, c.p.*, della doverosa possibile condotta, consistente nell'adozione degli atti idonei a evitare l'evento

dannoso, ai quali gli stessi erano tenuti in ragione della posizione di garanzia ricoperta nell'ambito dell'organizzazione comunale, in considerazione del fatto che gli Uffici a loro assegnati erano quelli che avrebbero dovuto curare la manutenzione delle strade urbane e tutte le relative incombenze. Il Giudice di secondo grado, con sentenza n. 300 del 31 maggio 2017, ha confermato integralmente l'*iter* motivazionale e le conclusioni della pronuncia del Tribunale di Nuoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50303 del 20 luglio 2018, pur avendo annullato senza rinvio la pronuncia d'appello n. 300/2017 per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato, ha affermato la non sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito *ex art. 129, comma 2, c.p.c.*, in considerazione "*delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello (...) con particolare riferimento agli aspetti della colpevole inerzia da parte degli imputati, nella rivestita posizione di garanzia, pur a fronte di documentante, qualificate segnalazioni circa la situazione di pericolo*", e ha rigettato i ricorsi agli effetti civili "*essendo stata congruamente e logicamente motivata da parte dei Giudici di merito la responsabilità degli imputati in relazione all'evento luttuoso*".

Come si è detto, la circostanza che la sentenza della Cassazione, nel dichiarare prescritti i reati, disponga che le statuizioni civili inerenti a questi ultimi restino ferme, implica il riconoscimento della colpevole inerzia e della conseguente responsabilità dei convenuti per l'evento verificatosi.

Né possono dirsi sussistere dubbi in merito al fatto che la pericolosità della buca in questione fosse stata portata a conoscenza dei convenuti con specifiche segnalazioni della Polizia municipale indirizzate all'Ufficio

Manutenzione. Le suggestive ricostruzioni delle difese dei convenuti, tese a fornire una differente prospettazione degli eventi, si scontrano, infatti, con le inequivoche risultanze documentali e con le numerose concordanti testimonianze agli atti del fascicolo penale, dalle quali risultano specifiche segnalazioni della Polizia municipale in data 31 dicembre 2007 (invio ripetuto con *fax* del 2 gennaio 2008) e 19 gennaio 2008. In particolare - in merito al fatto che le segnalazioni all'Ufficio Manutenzioni erano state effettuate ed erano pervenute a detto Ufficio, e che riguardavano, senza ombra di dubbio, la buca in contestazione - si richiamano integralmente le deposizioni analiticamente riportate nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari n. 300/2017 (cfr. in particolare le pagine 25 e 26), che non paiono minimamente scalfite dalle affermazioni, peraltro non documentate, delle difese.

Alla luce dei fatti di causa, questa Sezione ritiene che il comportamento dannoso dei convenuti sia indubbiamente connotato da colpa grave, in considerazione dell'omessa messa in opera dei necessari adempimenti ai fini dell'esecuzione di idonei lavori di manutenzione, da parte dei due soggetti che, rispettivamente, in qualità di responsabile del servizio preposto e in qualità di responsabile dello specifico procedimento, avrebbero dovuto attivarsi, e in considerazione del fatto che la situazione di degrado della strada nel punto nel quale si è verificato l'incidente era stata portata a conoscenza dell'Ufficio Manutenzione.

Ritiene, inoltre, che risulti integrato il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dall'erogazione di pubbliche risorse ai fini del risarcimento del danno riconosciuto alla madre della vittima (parte civile nel processo

penale) e la condotta omissiva dei convenuti.

Per quanto concerne, in concreto, la quantificazione del danno ascrivibile alla condotta gravemente colposa dei convenuti, deve considerarsi, tuttavia, che, come correttamente ricostruito dalle difese, occorre tenere conto del contributo causale di altri soggetti alla causazione del fatto dannoso, in particolare, di altri funzionari/dirigenti del Comune di Nuoro, della società Telecom Italia S.p.A. e della Pietro Mazzoni S.p.A., che ha agito in nome e per conto di Telecom Italia S.p.a. come esecutrice.

In ragione di detto contributo causale il Collegio reputa equo scomputare dal danno patrimoniale accertato – che ammonta ad euro 93.278,94 - la quota del 50% (pari ad euro 46.639,47), astrattamente riferibile al concorso di altri soggetti non convenuti in giudizio, con conseguente rideterminazione del danno ascrivibile agli odierni convenuti in € 46.639,47.

Non può tenersi conto, invece, in questa sede, dello stato di ebbrezza del signor Pintori, che ne aveva *ex lege* grandemente alterato le capacità cognitive, né della velocità sostenuta alla quale egli conduceva il veicolo, in quanto già valutati dal giudice penale.

Il Collegio ritiene, inoltre - nell'esercizio del "*potere riduttivo*" di cui all'art. 52, comma 2, r.d. n. 1214 del 1934 - di poter pervenire ad una ulteriore riduzione della quantificazione del danno ascrivibile ai convenuti, in misura del 30% dell'importo del danno come sopra rideterminato, in ragione sia della mancata sottoscrizione, da parte del Comune di Nuoro, di una copertura assicurativa per responsabilità civile da sinistri verificatisi nelle strade cittadine, sia della ridotta anzianità lavorativa del signor POLO

presso la pubblica amministrazione nel ruolo di istruttore tecnico, all'epoca del sinistro, sia della circostanza che le funzioni dirigenziali sono state conferite alla signora MANCA in via temporanea e per un periodo molto limitato (per sostituire il dirigente titolare del settore Ambiente e Manutenzioni, assente per malattia), e prorogate più volte con successivi provvedimenti, ma sempre per brevi periodi.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto ai convenuti, MANCA Maria Giuseppa Antonia e POLO Giovanni Antonio, a titolo di colpa grave, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore del Comune di Nuoro, per il definitivo importo di € 32.647,63, da dividersi in parti uguali, non essendo ravvisabile un contributo causale differenziato da parte dei due convenuti.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dei mandati di pagamento della somma di € 93.278,94 a favore della signora Aironi Mariangela (22 dicembre 2017) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,

definitivamente pronunciando, condanna MANCA Maria Giuseppa Antonia e POLO Giovanni Antonio, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Nuoro, in parti uguali, la somma complessiva di euro 32.647,63 (trentaduemilaseicentoquarantesette/63 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 298,47 (dicansi euro duecentonovantotto/47).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 06/04/2023

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus